



CORATO



RUVO DI
PUGLIA



TERLIZZI



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SETTORE OLEODINAMICA – CARPENTERIA**

PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI” PER LA DURATA DI 4 MESI.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato disciplina l’appalto per l’affidamento ad impresa specializzata (di seguito “appaltatore”) del servizio di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e riparazione degli automezzi e delle attrezzature aziendali (di seguito “servizio”).

Il servizio riguarda più specificatamente le seguenti prestazioni:

1. manutenzione ordinaria programmata;
2. manutenzione straordinaria e revisioni integrali;
3. riparazioni tutte tali da mantenere in perfetta efficienza gli automezzi e le attrezzature aziendali di cui all’elenco allegato in calce al presente;

Il servizio comprende inoltre:

- A. l’esecuzione dei tagliandi di manutenzione;
- B. il grassaggio delle attrezzature;
- C. la costante reperibilità del personale per la fornitura del servizio H24, 365 giorni/anno.

Il servizio comprende:

Interventi su attrezzature (a partire dalla presa di potenza ed inclusa quest'ultima), allestite sugli autotelai e/o autonome:

- a) per le sole spazzatrici: include le prestazioni indicate per gli autotelai;
- b) impianti oleodinamici, idraulici, elettroidraulici, elettropneumatici;
- c) impianti pneumatici (aria) dell'attrezzatura;
- d) impianti elettrici;
- e) impianti elettronici, elettrici o misti;
- f) motori elettrici;
- g) sostituzione materiale di consumo (spazzole, rulli) e deteriorabili (tubi di aspirazione, guarnizioni, ecc.) del parco spazzatrici, anche se in garanzia;
- h) carpenteria e telaio ausiliario, e, comunque, a qualsiasi altro meccanismo ad essi asservito il cui funzionamento contribuisce alla ottimale fruizione del mezzo e/o dell'attrezzatura.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

L'ente appaltante segnalerà all'appaltatore l'inconveniente riscontrato sull'automezzo/attrezzatura; questi comunicherà all'ente appaltante il tipo di intervento da eseguire con l'indicazione dei tempi di consegna. Prima della riconsegna dell'automezzo/attrezzatura riparata l'appaltatore dovrà eseguire un collaudo secondo le proprie procedure interne.

Alla riconsegna dell'automezzo/attrezzatura l'appaltatore dovrà necessariamente emettere la ricevuta fiscale riportante l'identificativo dell'automezzo/attrezzatura (targa/matricola) ed una descrizione analitica dell'intervento eseguito.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli durante l'esecuzione del servizio nonchè di procedere al collaudo degli interventi eseguiti secondo le proprie procedure interne.

In generale i compiti dell'appaltatore sono riferiti alla riparazione ed alla manutenzione - come meglio individuate nell'art. 1 - degli automezzi e delle attrezzature aziendali.

Il servizio dovrà essere svolto presso l'officina dell'appaltatore e dovrà essere garantito il pronto intervento presso la sede dell'ente appaltante ovvero per strada in caso di mancato funzionamento.

Su richiesta dell'ente appaltante e per interventi che non richiedono attrezzature facilmente trasportabili, l'appaltatore dovrà garantire l'intervento presso la sede dell'ente appaltante.

L'appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità nei giorni prefestivi e festivi per gli interventi aventi carattere di urgenza.

L'appaltatore deve segnalare per iscritto all'ente appaltante le eventuali carenze e/o deficienze che comportino il verificarsi di guasti con frequenza eccessiva. Tale segnalazione deve essere trasmessa anche in presenza di carenze e/o deficienze tecniche di progetto addebitabili alla ditta costruttrice.

L'appaltatore deve dichiarare la disponibilità di una officina idonea per effettuare gli interventi, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività a norma di legge, nonché di un'area di competenza per la sosta degli automezzi. L'ente appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in tal senso in fase di valutazione dell'offerta.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in mesi 4 (quattro) decorrenti dalla data di affidamento del servizio. L'appalto cesserà in ogni caso anche anticipatamente rispetto alla durata stabilita, qualora si esaurisca l'importo contrattuale.

Art. 4 – Importo a base d'asta

L'importo complessivo a base d'asta è il seguente: euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) oltre iva.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

La ditta nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

Per ciascuna ora di servizio l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo orario predeterminato dall'Amministrazione in € 28,00 (ventotto/00), stimato sulla base delle tariffe medie per le imprese del settore dell'autoriparazione (tenendo conto di spese generali, utile d'impresa, retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, costo smaltimento rifiuti ecc...), oltre all'IVA di legge.

Quanto ai pezzi di ricambio l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara ai prezzi di listino del produttore del veicolo o dell'attrezzatura, in vigore al momento del preventivo, oltre all'IVA di legge.

I ribassi offerti in sede di gara si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo corrisposto dall'Ente è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Ditta appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.

Art. 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del procedimento ing. Salvatore Mastrorillo.

Art. 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per

l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Art. 7 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Varianti

Sono ammesse le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento; in tal caso varranno le previsioni di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Variazioni entro il quinto d'obbligo

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11 – La verifica di conformità

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12 – Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Si provvederà all'applicazione di una penale di euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) nel caso in cui venga restituito ad Asipu S.r.l. un mezzo riparato, ma si riscontra che lo stesso deve essere sottoposto ad ulteriore intervento per l'eliminazione dello stesso inconveniente che ha determinato la prima richiesta di intervento.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, il tutto a spese dell'appaltatore.

Il pagamento di eventuali danni, rifusione spese e penalità verranno applicati, ove non definiti in via breve, mediante ritenuta sulle somme dovute all'appaltatore ovvero sulla cauzione.

Art. 13 – Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per quattro giorni anche non consecutivi nel corso del periodo di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto si richiama la disciplina dell'art. 108 del Codice Appalti.

Art. 14 – Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Per quanto non espressamente previsto si richiama la disciplina dell'art. 109 del Codice Appalti.

Art. 15 – Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco N92GLON.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna della esecuzione del servizio.

Art. 17 – Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18 – Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 19 – Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 20 – Obblighi, oneri e responsabilità della ditta

Sono a carico dell'impresa i seguenti oneri, esonerandosi Asipu S.r.l. da ogni inerente responsabilità civile o penale per danni a persone o cose:

- a) tutti gli obblighi o oneri che derivano dall'osservanza del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla assunzione della manodopera e sulle percentuali di mutilati, invalidi, combattenti, partigiani e reduci da ammettere al lavoro;
- c) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza, assistenza, assicurazione infortuni, malattie sociali e la tutela sindacale degli operai a norma delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati;
- d) l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi vigenti;
- e) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- f) la messa in sicurezza del luogo di intervento, in relazione all'entità dell'intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione della prestazione commissionata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro può occorrere per l'incolumità di persone, animali e cose, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti attuativi del Codice della Strada;

Si dichiara espressamente che Asipu S.r.l. resta interamente sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si verificassero durante l'esecuzione della prestazione.

La ditta dovrà essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi, la quale dovrà comprendere, come minimo, la copertura dei rischi derivanti da:

- danni a persone e cose dell'impresa Asipu S.r.l. e dei terzi, che possono essere causati durante i trasferimenti, le operazioni di espurgo, pulizia, ispezione o qualsiasi altro intervento con idrogetto ad alta pressione o altro mezzo attrezzato;
- danni diretti ed indiretti a servizi esistenti nel sottosuolo.

L'assicurazione deve valere almeno fino alla concorrenza di € 100.000,00 unico per ogni sinistro.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare l'esecuzione della prestazione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore deve osservare:

- le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni previste dal D.Lgs. 81/08;
- altre prescrizioni di leggi e di regolamenti in materia, che vengano emanati nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 21 - Personale

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Egli si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località dove si svolge l'appalto ovvero anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione, anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inadempienza accertata dall'ente appaltante o a questo segnalata dagli organi competenti, lo stesso potrà provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni normative, direttamente impiegando le somme dovute all'appaltatore, ovvero la cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni nè avere titolo a risarcimento danni.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, nonchè il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro sono a carico dell'appaltatore, il quale è il solo

responsabile anche in deroga a disposizioni che dispongano l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'ente appaltante o in solido con quest'ultimo con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dello stesso e di ogni indennizzo.

Art. 22 – Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 50% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 24 – Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trani.

Art. 25 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti di Asipu S.r.l..

Art. 26 – Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Asipu S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec info@pec.asipu.it tel. 080.8724143, mail info@pec.asipu.it , fax 080.3580119;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è ing. Salvatore Mastrocillo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec info@pec.asipu.it tel. 080/8724143, mail mastrocillo@asipu.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Asipu S.r.l. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ALLEGATI:

- elenco mezzi sui quali espletare il servizio di manutenzione;

Corato, lì 23.07.2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore Mastrorillo